

OGGETTO: Linee guida per l'espletamento delle procedure connesse con la cessazione della gestione liquidatoria dell'EMSA.

L'Assessore dell'Industria ricorda che il 7 dicembre 2002 è scaduto il termine di 24 mesi assegnato dall'art.7.6 della L.R. n.33/1998 per il compimento delle operazioni affidate al Commissario Liquidatore dell'EMSA: come è noto, tale termine decorreva dalla data di notifica dell' approvazione del programma di liquidazione, da intendersi avvenuta in via definitiva con l'emanazione delle ultime direttive per la cessione del patrimonio immobiliare disposta con la delibera della Giunta regionale del 21.11.2000 (47/23) di cui è stata data formale comunicazione all'Ente in data 7.12.2000.

Dal 7 dicembre 2002, pertanto, decorre il periodo massimo di proroga di 45 giorni nel quale, ai sensi dell'art.3 D.L. n.293/1994 convertito con modific. dall'art.1 L.n.444/1994, l'Organo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili. Scaduto - alla data del 21 gennaio 2003 - il termine di proroga, il Commissario Liquidatore e i Sindaci dell'Ente decadranno dall'incarico e gli eventuali atti adottati successivamente saranno nulli.

Secondo quanto dispone il già richiamato art.7.6 della L.R. n. 33/98, alla cessazione della gestione liquidatoria l'Amministrazione regionale succederà in tutti i rapporti giuridici di cui l'EMSA era titolare e tutte le partecipazioni societarie ancora detenute dall'Ente potranno essere gestite direttamente dalla RAS ovvero affidate in gestione fiduciaria alla SFIRS o ad altri soggetti similari.

L'Assessore ritiene pertanto necessario riepilogare le principali questioni sulle quali, prima dell'anzidetto termine di decadenza del 21 gennaio 2003, la Giunta dovrà adottare le occorrenti determinazioni.

1) PARTECIPAZIONI AZIONARIE. - Nell'ormai imminente prospettiva della chiusura della sua attività, il Commissario Liquidatore ha richiamato l'attenzione, da ultimo con nota del 23.7.2002, sulla necessità che siano tempestivamente predisposti gli adempimenti finalizzati al trasferimento delle seguenti partecipazioni:

- totalità del pacchetto azionario di IGEA, CARBOSULCIS, NUOVA MINERARIA SILIUS e PROGEMISA (società tutte, seppur a diverso titolo, non privatizzabili nè liquidabili), oltrechè di F.GOLD SARDINIA nell'eventualità che la liquidazione di questa società, attualmente in corso, non sia chiusa prima della cessazione della gestione liquidatoria dell'Ente;
- quote di partecipazione in SOTACARBO (50%), BIC SARDEGNA (4,48%), CONSORZIO 21 (0,98%).

Per quanto riguarda le società totalmente partecipate, non considerando il caso particolare di F.GOLD SARDINIA, l'Assessore esprime l'avviso che la scelta del soggetto cui affidare il controllo della loro gestione non possa prescindere dagli specifici diversi contesti nei quali si colloca il futuro di ciascuna di tali società: al riguardo è appena il caso di rammentare il ruolo assegnato dalla L.R. 33/98 a IGEA per l'utilizzazione delle maestranze già dipendenti dalle società del gruppo nelle



opere di messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale delle aree ex-minerarie.

In una prospettiva ancora diversa sono attualmente oggetto di esame soluzioni idonee a consentire la prosecuzione dell'attività mineraria per CARBOSULCIS (questa intimamente connessa con l'evoluzione della vicenda del gassificatore) e N.MINERARIA SILIUS, per le quali potrebbe rendersi necessario il benessere della Commissione Europea agli interventi finanziari che dovranno essere disposti per assicurare la sopravvivenza delle due società, che versano in una condizione di pesante perdita strutturale, allo stato difficilmente reversibile. In questo quadro si renderà necessario un apposito provvedimento legislativo, modificativo della L.R. n. 33/98, che rappresenti l'alternativa alla non realistica privatizzazione o alla liquidazione.

L'Assessore ritiene che la diversità delle situazioni e delle prospettive, nelle quali verranno a trovarsi queste società al momento del trasferimento della loro titolarità, imponga all'Amministrazione regionale un'attenta riflessione sull'opportunità di avvalersi della facoltà, prevista dalla citata L.R.n.33/98, di affidare la partecipazione societaria in gestione fiduciaria ad altri soggetti ovvero di provvedervi direttamente: ciò, nella considerazione principale che sia nella prima che nella seconda ipotesi si renderà comunque indispensabile un'attività di coordinamento, vigilanza e controllo sulla gestione in conformità agli indirizzi dettati dall'Azionista pubblico, attività che la Regione dovrà esercitare attraverso una propria struttura amministrativa nei confronti della gestione fiduciaria o, con maggior intensità, degli organi di ciascuna società.

2) PATRIMONIO IMMOBILIARE. - Occorre distinguere fra i cespiti di proprietà delle società partecipate ovvero dell'EMSA.

- Va ricordato che dei primi, connessi ad attività minerarie dismesse, è da tempo in corso la cessione ai Comuni (a titolo gratuito) e a soggetti privati, promossa dal Commissario Liquidatore sulla base di apposite distinte direttive deliberate dalla Giunta, previo parere della competente Commissione, ai sensi dell'art. 8.3 della L.R n.33/98.

Considerato che, attualmente, la società IGEA ha la titolarità di tutti i restanti beni immobili dei quali il programma di liquidazione prevede la dismissione, l'Assessore manifesta l'avviso che, dopo la chiusura delle operazioni affidate al Commissario liquidatore, la stessa società abbia a completare la loro cessione con le modalità previste dalle anzidette direttive, che potranno essere opportunamente integrate o modificate dalla Giunta sia sulla base delle problematiche già rilevate e segnalate dal Commissario Liquidatore (pressochè esclusivamente con riferimento alle procedure di alienazione ai soggetti privati), sia al fine di assicurare adeguate forme di vigilanza sulla loro corretta osservanza, sostitutive del controllo ex L.R. n.14/1995 previsto dall'art. 8.4 della L.R. n.33, da esercitare per il tramite della struttura amministrativa già menzionata al precedente punto 1).



- Per quanto riguarda i cespiti immobiliari dell'EMSA, dopo la liquidazione essi, ai sensi dell'art.8.1, sono automaticamente trasferiti al patrimonio regionale e successivamente ceduti gratuitamente ai comuni in cui sono situati, che ne avanzino richiesta corredata da un piano di utilizzazione formalmente adottato, salvo contraria motivata deliberazione della Giunta Regionale su conforme parere della competente Commissione consiliare.

Nella fattispecie si tratta di cinque unità immobiliari site a Cagliari, tre nella via XXIX Novembre e due nella via Mameli, e di tre immobili siti a Iglesias. Rileva l'Assessore che il loro passaggio alla Regione determinerà, ai sensi dell'art.13 lett.a) della L.R. n.1/77, l'attivazione della competenza istituzionale dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica-Servizio Demanio e Patrimonio per il compimento delle operazioni di cessione ai comuni interessati ovvero per la predisposizione di motivate proposte di diversa utilizzazione: a questo riguardo l'Assessore manifesta sin d'ora, con riserva di formulare successivamente una formale e dettagliata richiesta in tal senso, il preminente interesse del proprio Assessorato a disporre dei cinque immobili siti in Cagliari.

Nei tre immobili di via XXIX Novembre, nn.41 e 57, si intende trasferire il Servizio Attività Estrattive, la cui attuale sede (al 9° e 10° piano della "Torre") presenta non lievi inconvenienti di spazio e di funzionalità; la proposta nuova allocazione del Servizio consentirebbe, peraltro, anche una soluzione logisticamente razionale per l'archivio e per la biblioteca dell'ente, attualmente ubicati nei locali anzidetti e per la cui conservazione il Servizio appare la struttura organizzativa più idonea "ratione materiae". Le due unità immobiliari di via Mameli n.115 consentiranno di superare l'attuale precaria sistemazione di altre attività facenti capo alle attribuzioni istituzionali dell'Assessorato

- 3) PROGETTI EX L.204/1993 - L'Assessore ricorda che l'EMSA è stato a suo tempo individuato come Soggetto attuatore, ed è attualmente titolare dei lavori di esecuzione, di 55 interventi di recupero ambientale di aree minerarie dismesse e riabilitazione di compendi immobiliari, che beneficiano di contributi statali per complessivi Euro 36.152.000 circa, in attuazione degli Accordi di Programma stipulati fra il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Sardegna per la realizzazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, di cui alla legge 23 giugno 1993 n.204.

Con la cessazione della gestione liquidatoria si pone, pertanto l'esigenza di individuare uno o più nuovi soggetti attuatori in grado di assicurare la prosecuzione degli interventi in corso, la cui percentuale di avanzamento media può essere attualmente stimata al 25/30 % dei lavori programmati.



Al riguardo l'Assessore sottolinea che, come segnalato dal Commissario Liquidatore dell'Ente, per i due interventi individuati dall'Accordo di Programma del 28.12 98 e per gli otto interventi finanziati in attuazione dell'Accordo di Programma del 29.12.99 è espressamente previsto che l'Ente Minerario Sardo "...nella fase della sua liquidazione potrà trasferire la titolarità dei lavori alla Società di cui all'art.7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n.33 - in qualità di soggetto attuatore..".

Si configurerebbe, quindi, l'ipotesi di avvalersi di tale facoltà e trasferire all'IGEA la funzione di soggetto attuatore di tali interventi, o di parte di essi.

Per contro, l'Assessore evidenzia la già verificata possibilità, oltretutto l'opportunità, che la qualità di soggetto attuatore venga assunta direttamente dall'Amministrazione regionale e le relative incombenze vengano attribuite, anche per ragioni di competenza per materia, al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato dell'Industria.

- 4) **RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO, RAPPORTI DI CONTO CORRENTE, GARANZIE E UTENZE** - L'Assessore sottolinea l'esigenza che il Commissario Liquidatore presenti tempestivamente un prospetto analitico di tutti i rapporti giuridici in essere al momento della cessazione, al fine di consentire all'Assessorato dell'Industria di attivare la convocazione di una conferenza di servizi fra le strutture interessate dell'Amministrazione Regionale sulle procedure e modalità di regolazione di tali rapporti, connesse con il loro trasferimento alla titolarità della Regione.
- 5) **PERSONALE** - Ricordato che tutto il personale dell'EMSA è già stato inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art.9 della L.R. n.33/98, l'Assessore rende noto che è attualmente applicato all'ente un contingente di sette unità per le necessità connesse con l'espletamento dell'attività liquidatoria, conclusa la quale anche questo personale confluirà presso gli uffici regionali: al riguardo l'Assessore manifesta la necessità che esso, anche in relazione alle competenze professionali maturate presso l'Ente, sia interamente assegnato alla Direzione Generale dell'Assessorato dell'Industria, sul quale è destinata a ricadere, come già prospettato, la parte prevalente delle incombenze derivanti dalla fine della liquidazione.

La Giunta regionale, dopo ampia e approfondita discussione, condividendo le considerazioni svolte e le ipotesi di lavoro formulate dall'Assessore dell'Industria nella sua relazione,

DELIBERA

- 1) **PARTECIPAZIONI AZIONARIE** - Dopo il trasferimento all'Amministrazione regionale, questa provvederà alla gestione diretta delle partecipazioni azionarie in CARBOSULCIS, IGEA, NUOVA MINERARIA SILIUS e PROGEMISA: tutti gli



adempimenti amministrativi connessi con l'esercizio dei poteri e delle facoltà dell'Azionista saranno disimpegnati dall'Assessorato dell'Industria.

- 2) PATRIMONIO IMMOBILIARE - La società IGEA continuerà a effettuare la cessione degli immobili di sua proprietà, già individuati dal programma di liquidazione, con le procedure e le modalità previste dalle vigenti direttive. L'Assessorato dell'Industria eserciterà la verifica preventiva della conformità di ciascuna cessione alle direttive impartite e rilascerà l'assenso alla stipula degli atti relativi.

Con riferimento agli immobili di proprietà dell'EMSA ubicati a Cagliari, via XXIX Novembre nn. 41 e 57 e via Mameli n. 115, sussiste, ai fini della deroga prevista dall'art. 8.1 della L.R. n. 33/98, un rilevante pubblico interesse alla loro utilizzazione diretta per le necessità dell'Amministrazione regionale e, nello specifico, dell'Assessorato dell'Industria come rappresentate nelle premesse. A tal fine verrà adottata una successiva deliberazione da sottoporre al parere della competente Commissione Permanente del Consiglio regionale.

- 3) PROGETTI EX L. 204/1993 - Alla scadenza della gestione liquidatoria dell'EMSA la qualità di soggetto attuatore dei 55 interventi citati nelle premesse sarà assunta dall'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e le relative incombenze saranno esercitate dal Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato dell'Industria.
- 4) RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO, RAPPORTI DI CONTO CORRENTE, GARANZIE E UTENZE - L'Assessorato dell'Industria promuoverà tempestivamente le operazioni necessarie per la regolazione di tali rapporti in conformità alla proposta illustrata nelle premesse.
- 5) PERSONALE - Alla scadenza della gestione liquidatoria, il personale già inquadrato nel ruolo unico regionale attualmente in avvalimento presso l'EMSA è assegnato alla Direzione Generale dell'Assessorato dell'Industria.

L'Assessore dell'Industria è incaricato di comunicare al Commissario Liquidatore l'invito alla prosecuzione dell'attività in regime di proroga, ai sensi dell'art.3 del D.L. 16 maggio 1994 n 293, sino al 21 gennaio 2003 per l'esclusivo compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Il Direttore Generale

Gianfranco Duranti

Il Presidente

Mauro Pili